



COMUNE DI MARUDO

PROVINCIA DI LODI

Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 28.10.99

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

NATURA DEL SERVIZIO

Per servizio di autonoleggio da rimessa con conducente s'intende quello pubblico non di linea, esercitato per il trasporto collettivo od individuale di persone con l'impiego di autoveicoli, muniti di carta di circolazione ed immatricolati in conformità agli artt. 85 e 86 del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n. 285, modificato dal Decreto Legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che viene effettuato a richiesta dell/i trasportato/i, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.

I predetti veicoli vengono fatti stazionare, a disposizione degli utenti, in apposite autorimesse; è vietato adibire tali vetture a servizi diversi da quelli cui sono destinate.

Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica, che avanza, presso la sede del vettore, apposta richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.

Art. 2

FONTI NORMATIVE

Il servizio di autonoleggio con conducente, oltre che dal presente regolamento, è disciplinato dalla normativa generale e specifica elencata indicativamente qui di seguito, fatte salve successive integrazioni:

Legge 15.1.1992, n. 21 (legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea);

Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, modificato dal D.L.vo 10.9.1993, n. 360 (codice della strada - artt. 85 e 86);

Decreto Ministero dei Trasporti 15 dicembre 1992, n. 572 (regolamento recante norme sui dispositivi antiinquinamento dei veicoli adibiti a taxi o ad autonoleggio con conducente);

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 modificato dal D.P.R. 26 aprile 1993, n. 147 (regolamento di attuazione del codice della strada art. 244);

Legge Regionale 15 aprile 1995, n. 20 (norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);

Artt. 86 e 121 del T.U. della legge di P.S. n. 773 del 18.06.1931, nonché dall'art. 158 del relativo Regolamento di esecuzione n. 635 del 06.05.1940;

Regolamenti CEE n. 543 del 25.3.1969 e n. 1463 del 20 luglio 1970;

Art. 85 del D.P.R. 24.07.1977, n. 616.

Per tutto quanto non espressamente indicato, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e da quelle regionali.

Art.3

COMMISSIONE CONSULTIVA

Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del presente Regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta comunale provvede entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione, così come previsto dall'art. 4, 4 comma, della Legge 15 Gennaio 1992, n. 21, così composta:

1. dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
2. dal Comandante o da altro membro della Polizia Municipale che funge da segretario;
3. n° 1 rappresentante designato dalle organizzazioni di categoria degli autonoleggiatori maggiormente rappresentative a livello locale;
4. n° 1 rappresentante designato delle associazioni degli utenti/consumatori;
5. n° 1 rappresentante delle associazioni che tutelano i diritti dei cittadini portatori di handicap.

La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro trenta giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno tre dei suoi componenti.

La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione dura in carica quanto la Giunta Comunale.

Art.4

COMPETENZA E VIGILANZA SUL TERRITORIO

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, la vigilanza sui servizi di autonoleggio da rimessa con conducente è svolta dagli organi della Polizia Municipale e dagli altri organi di Polizia dello Stato.

Gli appartenenti alla Polizia Municipale possono accedere per le necessarie operazioni di controllo, alle autorimesse ed in qualsiasi luogo in cui si trovino i veicoli autorizzati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente, con le modalità di cui all'art. 13 della legge 689/81.

Art.5

TIPO E CARATTERISTICHE DEI VEICOLI

Possono essere adibiti a servizio di autonoleggio con conducente i seguenti tipi di veicoli:

- AUTOVETTURE che dispongano di un vano portabagagli idoneo a contenere una carrozzina per disabili, quest'ultimo può essere integrato in un unico volume con l'abitacolo, omologate per massimo nove passeggeri compreso il conducente.

Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente portano, all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore, un contrassegno con la scritta "NOLEGGIO" e sono dotate di una targa posteriore recante la dicitura "NCC" inamovibile, lo stemma del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione e il numero progressivo della stessa.

I veicoli di nuova immatricolazione adibiti al servizio di noleggio con conducente dovranno essere muniti di marmitte catalitiche o di altri dispositivi atti a ridurre i carichi inquinanti. Tali dispositivi sono individuati con apposito decreto del Ministero dei Trasporti.

E' fatto obbligo di sottoporre gli autoveicoli adibiti al servizio da noleggio, al controllo dei gas di scarico previsto dalla L.R. 36/1991 con le modalità ivi prescritte.

Per tutto quanto non contemplato si dovrà tenere conto di quanto disposto dagli artt. 85 D.Lgs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92 e successive integrazioni, modificazioni e sostituzioni.

Art.6

DOCUMENTI PER LA CIRCOLAZIONE

Su ogni veicolo in servizio devono essere conservati, per essere esibiti agli organi di vigilanza, oltre ai documenti di circolazione previsti dalle vigenti norme, l'autorizzazione comunale, copia del presente regolamento ed il tariffario esposto in maniera ben visibile.

Art.7

UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE E SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

I titolari di autorizzazione hanno l'obbligo di comunicare entro 30 giorni a questo Ente, le variazioni di: domicilio, di sede dell'Ente, di ubicazione della rimessa nonché ogni altra variazione al riguardo, entro 30 giorni.

Le autorimesse devono essere ubicate nel Comune di Marudo, oppure in un Comune della Provincia di Lodi che non disti da Marudo più di 5 Km.

Art.8

STAZIONAMENTO SU AREE PUBBLICHE

Poiché nel Comune non è esercitato il servizio taxi, ai sensi del 5 Comma dell'art.11 della Legge n. 21/92, le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente sono autorizzate a stazionare su aree pubbliche, allo scopo di procurarsi il noleggio, nella seguente località di stazionamento: Via Marconi 9 e nello spazio adibito alla fermata dei bus di linea che hanno comunque la precedenza durante l'espletamento del servizio.

Art.9

ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

E' vietato agli utenti del servizio

1. di far uso, per salire e scendere dall'autoveicolo, della portiera di sinistra, quando ciò possa compromettere la sicurezza della circolazione degli altri veicoli;
2. insudiciare o guastare l'autoveicolo o le sue apparecchiature;
3. compiere atti contrari alla decenza;
4. fare schiamazzi o rumori molesti anche fuori dai centri abitati;
5. molestare il conducente o comunque rendere difficile la guida dell'autoveicolo;
6. caricare bagagli nell'abitacolo dell'autovettura, sui sedili anteriori e comunque in modo da ostacolare la libertà di movimento del conducente.

Le sanzioni a tali inosservanze sono comminate dagli organi di vigilanza.

Art.10

TARIFE E CONDIZIONI DI TRASPORTO

Con deliberazione del Consiglio Comunale, sentita la commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento, sulla base dei criteri fissati dal Ministero dei Trasporti, sono fissate le tariffe minime del servizio.

Le tariffe e le condizioni di trasporto debbono essere esposte in modo ben visibile agli utenti, sia all'interno del veicolo sia nell'autorimessa.

A richiesta del cliente il conducente è inoltre tenuto ad esibire copia del Regolamento che deve essere tenuto in autorimessa esposto in maniera visibile ed a bordo degli autoveicoli.

TITOLO II

AUTORIZZAZIONI COMUNALI

Art.11

NUMERO DELLE AUTORIZZAZIONI

Il numero degli autoveicoli destinati al servizio di noleggio con conducente ed ogni variazione, è stabilito dalla Consiglio Comunale nel numero massimo assentito dalla Provincia di Lodi (ex art.7 L.R. 20/95) e sentita la Commissione di cui all'art.3 del presente Regolamento.

Per esigenze di ordine generale (sistemazione del servizio, necessità di riduzione del numero degli autoveicoli circolanti o per altri motivi di pubblico interesse), il funzionario responsabile del servizio può in qualunque tempo disporre la sospensione temporanea di una parte delle autorizzazioni.

Tale ultimo provvedimento verrà attuato con precedenza sugli esercenti che siano incorsi in misure punitive o trovati non in regola con le norme di legge o di regolamento.

La sospensione dell'autorizzazione nei casi di cui sopra non comporta indennizzo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art.12

MODALITÀ PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E BANDO DI CONCORSO

Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente è necessaria l'autorizzazione comunale.

Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il Sindaco né da avviso alla cittadinanza con bando di concorso pubblico, con invito agli interessati ad avanzare la prescritta domanda. L'avviso di cui sopra deve essere pubblicato almeno trenta giorni prima del termine di scadenza per la presentazione della domanda.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio, sentita la commissione di cui all'art. 3, secondo i criteri di cui all'art. 15 del presente regolamento.

Nell'autorizzazione, oltre il numero di registro, sono indicati gli estremi della carta di circolazione, il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo.

Art.13

REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE

Chi intende ottenere l'autorizzazione per svolgere il servizio di autonoleggio con conducente, deve presentare regolare domanda al Comune.

Nella domanda, che dovrà contenere le complete generalità del richiedente, compreso il numero di codice fiscale e l'indicazione del tipo, della taiga e delle caratteristiche del veicolo che intende adibire al servizio, dovrà essere indicato il possesso dei seguenti requisiti:

1. cittadinanza italiana;
2. certificato di abilitazione professionale (KB) ;
3. iscrizione nel ruolo dei conducenti autoservizi pubblici non di linea della Provincia di Lodi ;
4. titolo di proprietà o disponibilità del veicolo;
5. non essere interdetto nell'assunzione dei pubblici uffici.

Quando trattasi di persona giuridica i requisiti di cittadinanza ed interdizione sono riferiti all' Amministratore.

Nella domanda dovranno essere altresì formulate le seguenti dichiarazioni:

1. impegno ad attrezzare idoneo locale da adibire a rimessa che deve essere ubicata nel territorio comunale.
2. di non essere affetto da malattie contagiose o da altra malattia che impedisca o sia pregiudizievole per l'esercizio del servizio.

Il richiedente che ritiene di vantare uno o più titoli preferenziali per l'assegnazione dell'autorizzazione è tenuto a dichiararli all'atto della presentazione della domanda e ad allegare la relativa documentazione.

Art.14

TITOLI PREFERENZIALI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Al fine del rilascio dell'autorizzazione comunale di esercizio per il servizio di noleggio da rimessa con conducente mediante autoveettura, costituiscono titoli valutabili, secondo i criteri di massima, da predeterminarsi dalla commissione di cui all'art. 3 del presente regolamento:

1. la specifica professionalità (risultante ad esempio da precedenti esperienze di guida di automezzi adibiti a pubblico soccorso, dal possesso di patente di guida di categoria superiore, dall'iscrizione nel previsto ruolo per altre province oltre a quella prescritta, dal possesso di titolo di studio superiore a quello dell'obbligo od altro titolo valutabile a discrezione della Commissione);
2. servizio già prestato come conducente, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, di autoveicoli di noleggio da rimessa o di linea o da piazza (taxi);
3. la conoscenza di lingue estere, che dovrà essere documentata con un regolare titolo di studio che preveda la lingua straniera come materia d'esame. In assenza di idoneo titolo di studio, tale conoscenza verrà, a discrezione della commissione, riconosciuta solamente previo accertamento da effettuarsi secondo le modalità stabilite dall'autorità comunale;
4. l'aver stipulato, in forma e misura adeguata, un contratto assicurativo contro gli infortuni con clausole di particolare favore per i terzi trasportati;
5. l'esercizio di servizio di autonoleggio con conducente svolto come titolare di analogo autorizzazione rilasciata da altro Comune;

Nel caso di parità di titoli, l'autorizzazione viene assegnata facendo riferimento alla data di presentazione della domanda o di altri elementi utili allo scopo.

Art.15

DECISIONI DELL'ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

Ogni definitiva decisione in merito all'accoglimento della domanda, sul parere formulato in via meramente consultiva dalla commissione, è rimessa al funzionario responsabile.

L'eventuale diniego, debitamente motivato, è disposto dal Responsabile del Servizio.

Art.16

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il richiedente, una volta dichiarato assegnatario dell'autorizzazione, deve presentare, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di assegnazione, la documentazione riguardante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 13. L'assegnatario deve altresì fornire la prova entro il predetto termine di sessanta giorni di avere attrezzato idoneo locale per la rimessa ed esibire, altresì, i seguenti documenti:

1. licenza prevista dall'art. 86 del T.U. delle leggi di P.S. 18.06.1931, n. 773 o certificato di iscrizione di cui all'art. 121 del citato T.U. quando trattasi di noleggiatore proprietario di un solo veicolo che conduce personalmente;
2. stato di famiglia e certificato di residenza a nome del richiedente; di tutti i soci nel caso di società di persone; dell'accomandatario o dell'amministratore delegato in caso di società in accomandita o di capitali;
3. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporti o certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ai sensi della legge 443/85;
4. certificato generale del casellario giudiziale;
5. codice fiscale;

Qualora trattasi di società è richiesta la copia autenticata dell'atto costitutivo, nonché l'iscrizione presso la Cancelleria del Tribunale.

Art.17

INIZIO DEL SERVIZIO

E' fatto obbligo al richiedente dell'autorizzazione, sotto pena di decadenza, di ritirare il titolo e di iniziare il noleggio non oltre tre mesi dalla notifica della comunicazione dell'avvento rilascio, salvo proroga di altri tre mesi da concedersi dal responsabile del servizio, per comprovate esigenze.

La consegna dell'autorizzazione all'interessato resta tuttavia subordinata:

1. alla prova della proprietà di un autoveicolo idoneo all'espletamento del servizio di noleggio da rimessa con conducente, anche sotto forma di leasing;
2. alla dimostrazione di aver contratto assicurazione in forma e misura adeguata ai rischi derivanti da responsabilità civile per le cose e per le persone trasportate o investite;
3. ubicazione sul territorio comunale del relativo locale adibito a rimessa.

Subito dopo aver ottenuto la carta di circolazione, per il cui rilascio l'autorizzazione costituisce titolo indispensabile, gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio dovranno essere sottoposti, prima dell'ammissione al servizio e poi una volta all'anno e comunque quando si rendesse necessario, a verifica da parte del personale della Polizia Municipale, anche ai fini dell'accertamento delle condizioni tipo e caratteristiche dei veicoli stabiliti dal Comune.

Sono, comunque, fatti salvi gli accertamenti della Polizia Municipale ai sensi e per gli effetti di cui al D.L.vo 30.04.1992, N. 285.

L'autorizzazione comunale deve essere restituita al cessare, per qualunque causa, dell'attività, fatti salvi i casi di cui agli articoli successivi.

Art.18

VALIDITÀ' DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio ha validità illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione della stessa previsti dalle vigenti norme regolamentari; l'autorizzazione deve essere vidimata annualmente.

La domanda di vidimazione annuale deve essere presentata non oltre il 15 dicembre di ogni anno, corredata dall'autorizzazione.

La domanda di vidimazione annuale dovrà contenere la dichiarazione di possesso dei requisiti di cui agli artt. 13 e 16 del presente regolamento.

All'atto della presentazione della suddetta domanda di vidimazione il titolare dovrà esibire la carta di circolazione, il foglio complementare ed il certificato di assicurazione.

Art.19

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

Il trasferimento dell'autorizzazione di autonoleggio è autorizzato dal funzionario responsabile del servizio, su richiesta del titolare, sentita la Commissione di cui all'art.3, nei seguenti casi:

1. al raggiungimento del sessantesimo anno di età del titolare;
2. cessione dell'azienda quando l'intestatario, sia esso persona fisica o persona giuridica, abbia prestato servizio per un periodo di almeno 5 anni consecutivi;
3. fusione o incorporazione di società;
4. in caso di invalidità permanente del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio;
5. in caso di ritiro definitivo della patente di guida del titolare, qualunque sia l'età e l'anzianità di servizio.

E' ammesso il trasferimento da parte del titolare di più licenze anche solo di alcune di esse.

Il soggetto subentrante dovrà inoltrare domanda in tal senso e dovrà dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento.

A parità di condizioni nei trasferimenti di licenze, dovrà essere data la precedenza al subentrante che assicuri la continuità del rapporto di lavoro dei dipendenti del precedente titolare.

Art.20

TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE IN CASO DI MORTE DEL CONCESSIONARIO

In caso di morte del titolare, fatti salvi i casi previsti dall'art.463 del vigente Codice Civile, il trasferimento dell'autorizzazione è accordato dal responsabile del servizio a favore del coniuge superstita o di uno dei figli legittimi, adottivi, illegittimi riconosciuti o legittimati, senza distinzione di sesso ed anche in concorso fra di loro a condizione che l'interessato né faccia domanda entro novanta giorni dal decesso del titolare purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge (Art. 6 L.21/92).

Il trasferimento potrà, inoltre, essere autorizzato dal responsabile del servizio, a favore di altra persona designata dagli eredi, sempre che la stessa sia in possesso dei requisiti richiesti ex lege.

Qualora il figlio, al decesso del genitore, non abbia ancora raggiunto la maggiore età, si applica l'art.10, comma 2, della legge 21/92.

TITOLO III

MODALITÀ DI ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.21

ESERCIZIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Al titolare dell'autorizzazione che non conduca personalmente il proprio veicolo è, tuttavia, consentito di avvalersi delle prestazioni di conducenti che abbiano i requisiti di cui all'art.13 del presente regolamento.

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme legislative, dei contratti collettivi, degli accordi sindacali che disciplinano lo stato giuridico, il trattamento economico, l'orario di lavoro, l'igiene e la sicurezza

del lavoro, la prevenzione degli infortuni ed il trattamento previdenziale della categoria dei lavoratori addetti alla conduzione di autoveicoli in servizio di noleggio da rimessa.

I titolari di autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari, sempreché iscritti nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92, conformemente a quanto previsto dall'art. 230/bis del codice civile.

Art.22

RESPONSABILITÀ DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

Il servizio dei conducenti è svolto per conto ed in nome del titolare dell'autorizzazione cui fa carico ogni responsabilità, fermo restando la loro responsabilità personale ai sensi di legge.

Art.23

SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI

Non sono consentite sostituzioni di autoveicoli senza autorizzazione del responsabile del servizio.

Art.24

PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo del servizio è quello che risulta convenuto tra l'esercente del servizio e l'utente, con riferimento alle tariffe stabilite a norma dell'art. 10 del presente regolamento.

Art.25

VISITE E VERIFICHE

Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio sono sottoposti, ai sensi dell'art.17 a verifica e vigilanza da parte del personale addetto al Settore Polizia Municipale.

Alle località di visita possono accedere solo i titolari di licenza, eventualmente rappresentati da altre persone con delega scritta ed i conducenti delle autoveiture.

Ove l'autoveettura non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro e qualora il titolare non provveda nel termine che sarà fissato, caso per caso, alla messa in efficienza o alla sostituzione del medesimo, sarà possibile procedere alla revoca dell'autorizzazione comunale.

Art.26

COMPORIAMENTO IN SERVIZIO

I conducenti degli autoveicoli da noleggiare, nell'espletamento del servizio, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e, comunque, tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

1. indossare in servizio abiti decorosi;
2. conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attività dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza;
3. predisporre gli eventuali servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
4. segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di rimessa;
5. presentarsi regolarmente alle verifiche di cui al precedente art.25 e di attenersi alle prescrizioni del Comune a seguito delle verifiche stesse;
6. rispettare le tariffe ed assolvere gli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all'art.10;
7. curare che il contachilometri funzioni regolarmente;

8. compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini o per il trasporto di persone ferite o colte da maleore nelle strade;
9. prestare tutta l'assistenza necessaria per il trasporto dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente;
10. visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e, nel caso si reperisca un oggetto dimenticato dall'utente, depositare l'oggetto stesso all'ufficio di Polizia Municipale, nella stessa giornata o al massimo nelle successive 24 ore, per agevolarne la restituzione al proprietario.

Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:

1. esercitare servizi ad itinerari fissi con orari e tariffe prestabilite a offerta indifferenziata anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
2. far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che l'hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
3. negare il trasporto per un numero di persone compreso nel limite massimo dei posti risultanti dalla carta di circolazione;
4. portare animali propri nell'autoveicolo;
5. deviare, di loro iniziativa, dal cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto;
6. chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tabella o di quella pattuita, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
7. fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio salvo esplicita richiesta dei passeggeri o nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
8. sostare in posteggi di stazionamento nei comuni ove sia esercitato il servizio taxi;
9. di consumare vivande o bevande e fumare nel veicolo durante il servizio, senza l'espresso consenso degli utenti.

Art.27

MANUTENZIONE DEI VEICOLI

I veicoli dovranno in ogni loro parte, sia esterna, che interna, essere mantenuti in stato di costante pulizia e decoro.

E' vietata ogni forma di pubblicità, di qualsiasi natura, all'interno ed all'esterno del veicolo, senza la preventiva autorizzazione del responsabile del servizio.

Art.28

LOCALITÀ NELLE QUALI E' FATTO OBBLIGO DI PRESTARE SERVIZIO

L'obbligo di prestare servizio s'intende esteso a tutte le località servite da strade carrozzabili ed anche private, purché aperte al pubblico.

TITOLO IV

DECADENZA - REVOCA - SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art.29

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere:

1. per mancato inizio del servizio entro i tre mesi dalla notifica dell'accoglimento della domanda (sei mesi in caso di proroga concessa dal responsabile del servizio)
2. per esplicita dichiarazione del titolare di rinunciare all'autorizzazione;
3. per fallimento del titolare.
4. per l'avvenuta applicazione nell'arco di un quinquennio, di tre provvedimenti sanzionatori di sospensione dell'autorizzazione stessa.

Art.30

REVOCA E SOSPENSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione comunale di esercizio viene revocata:

1. quando venga a mancare nel titolare qualcuno dei requisiti prescritti per l'esercizio;
2. se l'attività viene esercitata durante il periodo di sospensione della licenza di esercizio;
3. quando l'autoveicolo non risulti mantenuto nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per l'esercizio stesso, nonostante i richiami e le diffide, ed anche ai sensi dell'art.25;
4. in caso di recidiva per mancato rispetto delle tariffe, per abusiva regolazione del contachilometri, per manomissione dell'apparecchio, qualora ricorra la responsabilità del titolare;
5. quando quest'ultimo od i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando o evadano le leggi tributarie e non osservino quelle sanitarie;
6. quando il conducente non sia più in possesso della prescritta patente di guida o comunque sia stato disposto dall'autorità competente il ritiro di tale patente;
7. quando il titolare venga sottoposto alla diffida ed alla sorveglianza speciale da parte dell'Autorità di P.S. oppure venga assoggettato alle misure di prevenzione previste dalle disposizioni antimafia;
8. quando sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a pena restrittiva della libertà personale superiore ai dodici mesi;
9. quando si sia dimostrato abinualmente negligente nell'adempimento del servizio, disordinato nella persona e recidivo in violazioni al presente regolamento;
10. quando nel periodo di due anni sia stato punito per due volte per aver adibito il veicolo a servizi diversi da quelli per i quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere sospesa per un periodo massimo di 20 giorni, quando il titolare, per due volte, nell'arco di un anno, sia stato punito in base al presente regolamento per infrazioni per le quali non è prevista la revoca dell'autorizzazione stessa.

Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze del titolare, quando esse derivino da mancata o deficiente sorveglianza di quest'ultimo.

Il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione viene adottato nei casi dei precedenti articoli sentita la Commissione Comunale di cui all'art.3 del presente regolamento.

Il responsabile del servizio, nel caso di urgenza, ha facoltà di applicare la sospensione provvisoria con effetto immediato, per un periodo non superiore a 15 giorni.

Art.31

PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

I provvedimenti di sospensione, decadenza e revoca previsti dal presente regolamento saranno adottati previa contestazione, con avviso notificato appositamente all'interessato, delle circostanze di fatto o di diritto che danno luogo al provvedimento e contestuale assegnazione del termine di trenta giorni per far pervenire scritti o memorie difensive o per regolarizzare la posizione.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art.32

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO E CESSAZIONE DELLA EFFICACIA DI PRECEDENTI NORME REGOLAMENTARI DEL COMUNE

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo la prescritta approvazione da parte della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 85 D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 e la successiva pubblicazione per la durata di 15 giorni all'Albo Pretorio.

L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'inefficacia di tutte le precedenti disposizioni regolamentari emanate dal Comune ed in contrasto con il presente regolamento.

Art.33

MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO


Le deliberazioni riguardanti modifiche al presente regolamento dovranno essere adottate dal Consiglio Comunale e sottoposte all'approvazione della Giunta Regionale ai sensi dell'articolo precedente.

Art.34

SANZIONI

Salvo le sanzioni previste da altre norme di legge e senza pregiudizio delle sanzioni di sospensione o revoca dell'autorizzazione, le infrazioni al presente regolamento saranno sanzionate ai sensi dell'art.106 e seguenti del T.U.L.C.P. del 3.3.34, n. 383, con un minimo di L. 100.000 ed un massimo di L.1.000.000.

Per l'accertamento, la contestazione e l'oblazione si osservano i disposti di cui alla L. 689/91.



Comune di Marudo

Provincia di Lodi

Codice Ente: 11023

DELIBERAZIONE N. 22
in data 23/09/2011

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

L'anno **duemilaundici** il giorno **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **20.30**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**,

Seduta **pubblica**, di **prima** convocazione

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

<input checked="" type="checkbox"/> BARISELLI ing. Claudio
<input checked="" type="checkbox"/> CANETTE dott. Bassano
<input checked="" type="checkbox"/> APPIANI Andrea
<input checked="" type="checkbox"/> SANGALLI sig. Cristiano
<input checked="" type="checkbox"/> CARPINO Michele Gian Luca

<input checked="" type="checkbox"/> DEDE' Paolo Cesare
<input checked="" type="checkbox"/> FOLCARI Bruno
<input type="checkbox"/> GAROLFI Ferruccio
<input checked="" type="checkbox"/> RONCHI Antonella Maria

Totale Presenti 8 Totale Assenti 1

Assiste il Segretario comunale sig. **CARDAMONE dott.ssa Antonella**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il signor **BARISELLI ing. Claudio** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA DI AUTOBUS ED AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni n. 40 del 30/08/1999 e n. 46 del 28/10/1999 relative all'esame e all'approvazione del Regolamento Comunale di Autonoleggio con Conducente;

Vista la necessità di adeguare il suddetto Regolamento alla normativa generale e specifica attualmente in vigore;

Ritenuto intervenire come di seguito indicato:

Art. 7 -UBICAZIONE DELLE AUTORIMESSE E SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE - viene eliminato il seguente periodo " ..., oppure in un Comune della Provincia di Lodi che non disti da Marudo più di 5 km."

Art. 13 -REQUISITI GENERALI PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE - viene eliminato il requisito n. 1 "*cittadinanza italiana*"

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dal funzionario responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione;

Con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Antonella Maria Ronchi), espressi per alzata di mano da n. 8 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di approvare per i motivi esposti in narrativa le modificazioni che qui si intendono richiamate e confermate;
2. Di modificare il regolamento citato in premessa secondo quanto sopra indicato;
3. di dichiarare la presente deliberazione con successiva votazione e con voti favorevoli n. 7 e n. 1 astenuto (Antonella Maria Ronchi), immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
f.to **BARISELLI ing. Claudio**

IL SEGRETARIO
f.to **CARDAMONE dott.ssa Antonella**

[X] Pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire da oggi (R.P. N.)

Copia conforme all'originale, ad uso amministrativo.

Addì 21/10/2011

Il Segretario Comunale

f.to **CARDAMONE dott.ssa Antonella**

Il Sottoscritto Segretario certifica che la suetesa delliberazione è divenuta **ESECUTIVA** per decorrenza del termine, ai sensi del comma 1, art. 134, del T.U. - D. Lgs. n. 267/2000 , a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

Addì, _____

Il Segretario Comunale
f.to **CARDAMONE dott.ssa Antonella**